



Novi di Modena 19.11.2007 – prot. 9651

AVVISO A PROGETTISTI E DIRETTORI DEI LAVORI

D.Lgs. 19.8.2005, n.192 e s.m. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Il presente avviso è per ricordare che, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 19.8.2005, n.192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, come modificato dal D.Lgs. 29.12.2006, n.311, sono vigenti le seguenti disposizioni applicative:

1. fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. n.192/2005, la certificazione energetica è sostituita dall'**attestato di qualificazione energetica**, da prodursi nei casi riportati al successivo punto 3 (si veda art. , e da redigere secondo lo schema riportato in **allegato A** al **D.M. 19 febbraio 2007** “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'*articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296*”;
2. contestualmente alla presentazione della comunicazione di fine dei lavori, a pena della sua irricevibilità ed inefficacia a qualsiasi titolo (art.8, c.2, D.Lgs. 192/2005 e s.m.), il direttore dei lavori dovrà procedere alla presentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia della seguente documentazione:
 - a. attestato di qualificazione energetica a firma di tecnico abilitato ed asseverato dal direttore dei lavori;
 - b. asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge n. 10/91 (redatta secondo il modello riportato in Allegato E al D.Lgs. n. 311/2006), a firma del direttore dei lavori;
3. tale obbligo sussiste nei seguenti casi (art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.):
 - a. nuove costruzioni di edifici realizzati in forza di permesso di costruire richiesto dopo l'8.10.2005;
 - b. interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, effettuati in forza di Denuncia di inizio attività o Permesso di Costruire presentata/richiesto dopo l'8.10.2005, in caso di interventi di ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l'involucro edilizio ovvero di interventi di demolizione e ricostruzione che interessino, in entrambi i casi, edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq;
4. la qualificazione energetica deve essere riferita a ciascun edificio e alle unità immobiliari che lo compongono, e riportata nella Scheda Tecnica Descrittiva di fine lavori in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità come obiettivo raggiunto e asseverato (in attesa di modifica della modulistica considerare requisito cogente 6.1 – requisiti volontari famiglia 6);
5. l'apposizione della targa energetica indicante la classe di consumo, all'esterno dell'edificio, è facoltativa a partire dal 1.7.2007 ed a carico della proprietà.
6. resta ferma la gradualità temporale prevista dall'art. 6, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater del D.Lgs. 192/2005 per i restanti casi ivi indicati.

Il Responsabile del Servizio
Programmazione e Gestione del Territorio
arch. Mara Pivetti